

REGOLAMENTO (CEE) N. 2470/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1648/92 e che porta a 153 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1648/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/92⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga; che con una comunicazione in data 20 agosto 1992 il Belgio ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 53 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 153 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1648/92;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1648/92 è sostituito dal seguente testo:

** Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 153 000 t di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 153 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1648/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 12.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Racour	22 062
Gives	5 240
Tournai	11 609
Liège	31 245
Ath	9 735
Namur	5 300
Mont-Saint-Guibert	3 670
Braine-le-Comte	1 890
Hamois	2 625
Feluy	943
Diksmuide	3 580
Ambresin	4 050
Ohey	1 009
Meeffe	6 280
Wames	2 461
Oudenburg	4 500
Brunehaut	9 141
Riemst	2 633
Floreffe	20 241
Landen	2 856
Xhendremael	825
Moen	1 134